

## GIOVANI

### LAZIO

**DGR 1°.**8.08, n. 575 – L.R. 26/07, art. 53. Approvazione dell'avviso pubblico alle istituzioni pubbliche e private, per l'Istituzione delle Comunità Territoriali di Servizio sociale (BUR n. 37 del 7.1.008)

#### Note

- L'art. 53 della L.R. 26/07 (legge finanziaria regionale) dispone che:
  - alle istituzioni pubbliche e private che, per fini esclusivamente socio-umanitaria, svolgono, su progetto di contenuto e di metodo pedagogico-educativo, comprovata opera di accoglienza, assistenza, formazione e orientamento scolastico-professionale a favore di giovani privi di un valido supporto socio-familiare", viene riconosciuto il carattere di "comunità territoriale di servizio sociale" e sono accreditate quali enti di pubblica utilità;
  - il Presidente della Regione con proprio decreto riconosce ed istituisce la comunità territoriale di servizio sociale previo accertamento:
    - a) dell'avvenuto riconoscimento, con Decreto del Presidente della Repubblica, della personalità giuridica dell'ente;
    - b) del patrimonio strutturale disponibile;
    - c) dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo quinquennio.
- La comunità territoriale di servizio sociale è destinataria di sostegni finanziari pubblici per il conseguimento dei suoi fini istituzionali.
- In relazione a quanto disposto dal DPR 361/00 che abilita la Regione a riconoscere le persone giuridiche private che operano nel proprio territorio e a iscriverle nell'apposito registro regionale.
- Viene pertanto attivata la procedura per il riconoscimento del carattere di "comunità territoriale di servizio sociale" ed approvato l'Avviso pubblico concernente "Presentazione della documentazione per il riconoscimento del carattere di "comunità territoriali di servizio" rivolto alle istituzioni pubbliche e private che svolgono, per fini esclusivamente socio-umanitaria, svolgono, su progetto di contenuto e di metodo pedagogico-educativo, comprovata opera di accoglienza, assistenza, formazione e orientamento scolastico-professionale a favore di giovani privi di un valido supporto socio-familiare.

### AVVISO PUBBLICO

#### ART.1

##### (Finalità)

- L'art. 53 della L.R. 26/07 (legge finanziaria regionale) avente ad oggetto: Istituzione delle comunità territoriali di servizio sociale ha lo scopo di sostenere l'operato delle istituzioni pubbliche e private che, per fini esclusivamente socio-umanitaria, svolgono, su progetto di contenuto e di metodo pedagogico-educativo, comprovata opera di accoglienza, assistenza, formazione e orientamento scolastico-professionale a favore di giovani privi di un valido supporto socio-familiare", e, a questo scopo, dispone che il Presidente della Regione riconosca e istituisca le "Comunità Territoriali di Servizio Sociale" previo accertamento:
  - a) dell'avvenuto riconoscimento, con Decreto del Presidente della Repubblica, della personalità giuridica dell'ente;
  - b) del patrimonio strutturale disponibile;

c) dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo quinquennio.

#### ART. 2

(Oggetto)

1. Le istituzioni pubbliche e private che, per fini esclusivamente socio-umanitaria, svolgono, su progetto di contenuto e di metodo pedagogico-educativo, comprovata opera di accoglienza, assistenza, formazione e orientamento scolastico-professionale a favore di giovani privi di un valido supporto socio-familiare", e che vogliano essere riconosciute come "Comunità Territoriali di Servizio Sociale" possono presentare la domanda all'Assessorato alle politiche sociali – Direzione dei Servizi Sociali

2. La domanda deve essere corredata, ai sensi del comma 2 dell'art. 53 della L.R. 26/07, dalla documentazione attestante:

a) dell'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica dell'ente, con decreto del Presidente della Repubblica ovvero con le modalità previste dal DPR 36\1/00

e sono accreditare quali enti di pubblica utilità;

- il Presidente della Regione con proprio decreto riconosce ed istituisce la comunità territoriale di servizio sociale previo accertamento:

a) dell'avvenuto riconoscimento, con Decreto del Presidente della Repubblica, della personalità giuridica dell'ente;

b) del patrimonio strutturale disponibile;

c) dell'attività istituzionale svolta nell'ultimo quinquennio riguardante . fini

esclusivamente socio-umanitari su progetto di contenuto e di metodo pedagogico-educativo, comprovata opera di accoglienza, assistenza, formazione e orientamento scolastico-professionale a favore di giovani privi di un valido supporto socio-familiare".

#### ART. 3

(Modalità e criteri di valutazione)

1. Una commissione di valutazione, composta da dirigenti e funzionari della Direzione Servizi Sociali" e nominata con successivo provvedimento, prenderà atto della validità e congruità della documentazione di cui all'art. 2, al fine della predisposizione dell'elenco ufficiale, per la "Istituzione delle comunità territoriali di servizio sociale" che sarà approvato con Decreto del Presidente della Regione.

#### ART. 4

(Termini e modalità di presentazione delle domande e requisiti formali di ammissibilità)

1. Le domande debitamente firmate dal rappresentante legale, dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro le ore 12,00 del 30° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Qualora la scadenza per la presentazione coincidesse con un sabato od un giorno festivo, la stessa s'intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

2. Le domande devono pervenire al seguente indirizzo:

Regione Lazio

Assessorato alle Politiche sociali

Direzione dei Servizi Sociali

Via del Caravaggio 99 00147 Roma

La busta, debitamente sigillata e siglata sui lembi, oltre all'indirizzo completo di cui sopra ed al mittente, deve riportare la seguente dicitura –Avviso pubblico 'per l'istituzione delle Comunità territoriali di servizio sociale ai sensi della L.R. 28.12.07, n. 26, art. 53.

3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione di cui all'art. 2, comma 2 del presente Avviso pubblico

4. Gli allegati debbono essere inviati anche in formato elettronico.